

Il progetto di normativa proposto è il seguente:

S.l. n. del 2024

Normativa del 2024 sull'identificazione dei cani

Articolazione della normativa

1. Riferimento ed entrata in vigore
2. Definizioni
3. Scopo
4. Possesso, trasporto, vendita, ecc.
5. Fornitura di informazioni alla banca dati
6. Informazioni relative al cane
7. Elenco delle banche dati
8. Vendita o fornitura di un cane
9. Acquisto di un cane
10. Smarrimento di un cane
11. Restrizione sull'impianto nel cane
12. Formazione
13. Certificato d'identità
14. Fornitura di informazioni
15. Funzioni dell'autorità locale
16. Disposizioni penali e questioni correlate
17. Limitazione alla legge del 2011 sul benessere dei levrieri
18. Abrogazione

S.I. n. del 2024

Normativa del 2024 sull'identificazione dei cani

Io, Charlie McConalogue, ministro dell'Agricoltura, dell'alimentazione e del mare, nell'esercizio dei poteri conferitimi dalla sezione 36 [come modificata dalla legge del 2019 sulle corse dei levrieri (n. 15 del 2019)] della legge del 2013 sulla salute e sul benessere degli animali (n. 15 del 2013), adotto la seguente normativa:

Riferimento ed entrata in vigore

1.

È possibile fare riferimento alla presente normativa come la normativa del 2024 sull'identificazione dei cani ed entra in vigore in data _____.

Definizioni

2.

(1) Nella presente normativa:

"legge" indica la legge del 2013 sulla salute e sul benessere degli animali;

"banca dati per l'identificazione dei cani" indica una banca dati:

a) elencata sul sito web del dipartimento di Stato del ministro,

b) in cui sono conservate le informazioni di cui al regolamento n. 6 (2), e

c) gestita in modo da facilitare il recupero tempestivo delle informazioni di cui al regolamento n. 6 (2);

"microchip" indica un dispositivo di sola lettura in un involucro biocompatibile sterile e inerte, adatto all'uso interno che ha un codice univoco conforme alla norma ISO 11784, che applica la tecnologia FDX-B e che può essere letto da un lettore compatibile con la norma ISO 11785;

"portale comune di ricerca" indica un sistema che consente l'accesso alle informazioni memorizzate in tutte le banche dati per l'identificazione dei cani nell'ambito di un'unica operazione e, quindi, facilita l'abbinamento di un cane con il proprietario di tale cane.

(2) Un cane è identificato in conformità con la presente normativa se nel cane:

a) è impiantato un microchip, oppure

b) è stato impiantato un microchip prima dell'entrata in vigore dei presenti regolamenti,

e le informazioni correnti di cui al regolamento n. 6 (2) sono conservate in una banca dati per l'identificazione dei cani.

Scopo

3.

Lo scopo della presente normativa è proteggere e migliorare il benessere dei cani grazie a:

- a) l'identificazione mediante microchip,
- b) la conservazione delle informazioni relative ai cani e ai rispettivi proprietari nelle banche dati, e
- c) il ricongiungimento dei cani rubati, smarriti o randagi attraverso un accesso adeguato alle informazioni di cui al regolamento n. 6 (2).

Possesso, trasporto, vendita, ecc.

4.

(1) Ai sensi del paragrafo 2, una persona non può:

- a) avere in suo possesso o sotto il suo controllo un cane che abbia raggiunto l'età di 8 settimane,
- b) spostare, indurre o autorizzare un'altra persona a spostare un cane,
- c) vendere, fornire oppure indurre o autorizzare un'altra persona a vendere o fornire un cane oppure
- d) acquistare un cane a meno che il cane non sia identificato in conformità della presente normativa.

(2) È sufficiente rispettare il paragrafo 1, lettere a) e b), nel caso in cui un cane sia identificato conformemente alla presente normativa entro 21 giorni dalla rispettiva importazione nello Stato.

(3) Il paragrafo 1, lettera b), non si applica allo spostamento di un cane dai terreni o dai locali in cui è nato, su appuntamento, in una struttura gestita da un medico veterinario, per essere identificato conformemente alla presente normativa.

Fornitura di informazioni alla banca dati

5.

(1) Una persona che vende o fornisce un cane garantisce che le informazioni di cui al regolamento n. 6 (2) siano ricevute dalla banca dati per l'identificazione dei cani in cui le informazioni relative al cane sono conservate entro 48 ore dalla vendita o dalla fornitura secondo le modalità specificate dal gestore della banca dati.

(2) Una persona che acquista un cane adotta tutte le misure necessarie per garantire che le informazioni di cui al regolamento n. 6 (2) siano ricevute da una banca dati per l'identificazione dei cani entro 48 ore dall'acquisto secondo le modalità specificate dal gestore della banca dati.

(3) Entro 48 ore dal ricevimento, il gestore di una banca dati per l'identificazione dei cani inserisce nella banca dati le informazioni di cui al regolamento n. 6 (2).

(4) Il gestore di una banca dati per l'identificazione dei cani garantisce che le informazioni di cui al regolamento n. 6 (2) contenute nella banca dati siano conservate e accessibili attraverso un portale comune di ricerca.

Informazioni relative al cane

6.

(1) Una persona che impianta un microchip in un cane adotta tutte le misure necessarie per garantire che le informazioni di cui al paragrafo 2 siano fornite al gestore di una banca dati per l'identificazione dei cani.

(2) Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono:

a) il codice univoco del microchip,

b) la data di impianto del microchip (se nota),

c) l'anno e, se disponibile, la data di nascita del cane,

d) la descrizione del cane, tra cui la razza, il colore e le marchiature,

e) il sesso del cane,

f) l'indirizzo dei terreni o dei locali in cui è tenuto normalmente il cane,

g) il nome, l'indirizzo e altri dati di contatto del proprietario e, se diverso, della persona che ha il cane in suo possesso o sotto il suo controllo,

h) l'identità, compreso un codice identificativo univoco assegnato dalla banca dati, della persona che ha impiantato nel cane il microchip e

i) i dettagli del decesso o dello smarrimento del cane, tra cui la data, il luogo e la causa del decesso o dello smarrimento, se noti.

(3) Le informazioni conservate ai fini della presente normativa possono essere in forma illeggibile laddove sia possibile riprodurle in forma leggibile.

Elenco delle banche dati

7.

(1) Una persona non può affermare di gestire una banca dati per l'identificazione dei cani a meno che i dettagli della banca dati come stabilito dal ministro non siano pubblicati sul sito web del dipartimento di Stato del ministro.

(2) Il ministro può elencare i dettagli di una banca dati per l'identificazione dei cani sul sito web del suo dipartimento di Stato ai fini del paragrafo 1, rigettare una domanda o rimuovere i dettagli relativi a una banca dati dall'elenco.

(3) La domanda che deve essere elencata ai fini del paragrafo 1 è presentata dal gestore della banca dati per l'identificazione dei cani in un modulo ed è corredata di eventuali documenti e dati specificati dal ministro.

(4) Il ministro non esamina una domanda se quest'ultima non contiene tutti i documenti e i dati specificati dal ministro o non è corredata della tassa (se del caso) fissata ai sensi della sezione 73 della legge.

(5) Una banca dati per l'identificazione dei cani è gestita in conformità dell'allegato.

(6) Fatta salva la generalità di cui al paragrafo 2, il ministro può rigettare una domanda o rimuovere i dettagli dall'elenco conservato sul sito web del suo dipartimento di Stato se:

- a) ritiene che la legge o la presente normativa non siano state o non saranno rispettate,
- b) il richiedente o il gestore della banca dati è stato condannato per un reato ai sensi di qualsiasi atto relativo alla salute e al benessere degli animali,
- c) il richiedente o il gestore della banca dati non è, secondo il ministro, una persona idonea a gestire una banca dati per l'identificazione dei cani,
- d) in relazione alla domanda, le informazioni richieste non sono state fornite o, secondo il ministro, per alcuni dati essenziali sono state fornite informazioni false o fuorvianti,
- e) il richiedente o il gestore della banca dati non dispone delle conoscenze necessarie o dei servizi di personale adatto a svolgere adeguatamente le funzioni di una banca dati per l'identificazione dei cani,
- f) il richiedente o il gestore della banca dati non dispone di sistemi adeguati per operare come banca dati per l'identificazione dei cani,
- g) il richiedente non può conservare documenti in modo tale da impedire la rimozione, la falsificazione o l'alterazione non autorizzate o senza il tracciamento di tale rimozione, falsificazione o alterazione,
- h) il servizio fornito dal gestore della banca dati non soddisfa gli standard richiesti oppure
- i) il richiedente o il gestore della banca dati non fornisce informazioni al ministro o a un funzionario autorizzato.

(7) Se il ministro propone di rimuovere i dettagli relativi a una banca dati per l'identificazione dei cani dall'elenco conservato sul sito web del suo dipartimento di Stato, o di rigettare una domanda, deve:

- a) informare per iscritto il gestore della banca dati o il richiedente della proposta e dei motivi della proposta e del fatto che può presentare delle osservazioni al ministro in relazione alla proposta entro 14 giorni dalla notifica,
- b) prendere in considerazione un'osservazione presentata prima di decidere se procedere con, modificare o annullare la proposta e
- c) informare il gestore o il richiedente della decisione e dei motivi della decisione.

(8) Una persona che, immediatamente prima dell'entrata in vigore della presente normativa, gestiva una banca dati per l'identificazione dei cani ai fini della normativa revocata dal regolamento n. 18 e che, non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente normativa, chiede che la banca dati sia elencata sul sito web del dipartimento di Stato del ministro può, ai sensi del paragrafo 7:

- a) gestire la banca dati come banca dati per l'identificazione dei cani conformemente alla presente normativa fino alla determinazione della domanda e
- b) chiedere che i dettagli della banca dati siano elencati sul sito web del dipartimento di Stato del ministro.

Vendita o fornitura di un cane

8.

(1) Una persona non può vendere o fornire un cane a meno che:

a) la persona interessata ad acquistare il cane non abbia presentato per l'ispezione alla prima persona menzionata un documento di identificazione accettato e una fattura emessa nei sei mesi precedenti con l'indirizzo della persona e

b) la persona registri i dettagli inseriti nel documento di identificazione accettato e il nome e l'indirizzo dell'acquirente del cane, come indicato sulla fattura di cui alla lettera a).

(2) Al momento della vendita o della fornitura, la persona che vende o fornisce un cane comunica al gestore della banca dati per l'identificazione dei cani in cui sono contenute le informazioni relative al cane il nome l'indirizzo e i dati di contatto della persona che lo acquista.

(3) Nella presente normativa per "documento di identificazione accettato" si intende:

a) un passaporto,

b) una patente di guida oppure

c) un documento d'identità contenente una fotografia della persona rilasciata da An Garda Siochana o un ministro del governo.

Acquisto di un cane

9.

(1) Al momento dell'acquisto, la persona che acquista un cane comunica al gestore della banca dati per l'identificazione dei cani in cui sono contenute le informazioni relative al cane il proprio nome e indirizzo e altri dati di contatto.

(2) Il gestore di una banca dati per l'identificazione dei cani in cui sono conservate le informazioni relative a un cane, all'atto della notifica di cui al paragrafo 1, modifica le informazioni conservate nella banca dati per tenere conto delle informazioni ricevute.

Smarrimento di un cane

10.

(1) Il proprietario o il responsabile di un cane, immediatamente dopo il decesso o lo smarrimento del cane, comunica al gestore della banca dati per l'identificazione dei cani in cui sono conservate le informazioni relative al cane tutte le informazioni necessarie per fare registrare il decesso o lo smarrimento nella banca dati.

(2) Una persona che pratica l'eutanasia su un cane, qualora il proprietario non possa essere contattato, comunica, immediatamente dopo il decesso del cane, al gestore della banca dati per l'identificazione dei cani in cui sono conservate le informazioni relative al cane tutte le informazioni necessarie per fare registrare il decesso nella banca dati.

(3) Una persona che esporta un cane comunica al gestore della banca dati per l'identificazione dei cani in cui sono conservate le informazioni relative al cane tutte le informazioni necessarie per fare registrare l'esportazione nella banca dati.

(4) Il gestore di una banca dati per l'identificazione dei cani, previa notifica ai sensi della presente normativa, modifica le informazioni conservate nella banca dati per tenere conto delle informazioni ricevute.

Restrizione sull'impianto

11.

(1) Una persona non impianta un microchip in un cane a meno che questa non sia:

a) un medico veterinario,

b) un infermiere veterinario (ai sensi della parte 8 della legge sulla pratica veterinaria del 2005),

c) una persona formata ai sensi del regolamento n. 12 che gestisce un sistema per la conservazione dei documenti ai fini di tale regolamento.

(2) Una persona non impianta un microchip in un cane se questa o un suo congiunto:

a) ha un interesse finanziario o di altra natura nel cane,

b) è il proprietario o il comproprietario del cane,

c) ha il cane in suo possesso o sotto il suo controllo oppure

d) è un partner o un dipendente di una persona di cui alle lettere a), b) o c).

(3) Il gestore di uno stabilimento di allevamento di cani ai sensi della legge del 2010 sugli stabilimenti di allevamento di cani o una persona dipendente in relazione a tale stabilimento non impianta un microchip in un cane ai fini della presente normativa.

(4) I paragrafi 2 e 3 non si applicano a:

a) una persona dipendente da un'organizzazione di beneficenza (ai sensi della sezione 2 della legge del 2009 sulle organizzazioni benefiche) impegnata a fornire riparo agli animali,

b) una persona dipendente di un circolo venatorio (ai sensi della sezione 2 della legge del 2010 sugli stabilimenti di allevamento di cani) oppure

c) un funzionario, un impiegato o un agente di un'autorità locale che agisca nella propria veste ufficiale.

(5) Nella presente normativa per "congiunto" si intende, in relazione a una persona, un genitore, un partner, un fratello, una sorella, un figlio o il coniuge di una persona menzionata in precedenza nel presente paragrafo.

Formazione

12.

(1) Il gestore di una banca dati per l'identificazione dei cani può prevedere la formazione delle persone per l'impianto corretto di un microchip in un cane e per l'inserimento delle informazioni relative al cane nella banca dati e:

a) rilasciare un certificato attestante che una persona ha completato un corso di formazione, e

b) assegnare un identificatore univoco a ogni persona che completa con successo un corso di formazione.

(2) Il gestore di una banca dati per l'identificazione dei cani informa il ministro:

c) del contenuto di un corso di formazione al più tardi con 14 giorni di anticipo e lo modifica qualora il ministro lo richieda, e

d) del nome, dell'indirizzo e di altre informazioni di contatto di ciascuna persona a cui è rilasciato un certificato di cui al paragrafo 1.

(3) Il gestore di una banca dati per l'identificazione dei cani pubblica, sul suo sito web, i nomi e le informazioni di contatto delle persone che completano con successo un corso di formazione.

(4) Il gestore di una banca dati per l'identificazione dei cani può eliminare, con una motivazione sufficiente, il nome e le informazioni di contatto di una persona da un elenco pubblicato ai sensi del paragrafo 3.

(5) Fatta salva la generalità del paragrafo 4, il gestore di una banca dati per l'identificazione dei cani rimuove il nome e le informazioni di contatto di una persona da un elenco pubblicato ai sensi del paragrafo 3 se, secondo il gestore:

a) la persona ha utilizzato transponder che non soddisfano gli standard stabiliti nella presente normativa, oppure

b) le attività della persona hanno causato dolore e sofferenza inutili a un animale.

(6) Nel caso in cui il gestore di una banca dati per l'identificazione dei cani proponga la rimozione del nome e delle informazioni di contatto di una persona da un elenco pubblicato ai sensi del paragrafo 3:

a) informa per iscritto la persona interessata della proposta, del motivo della proposta e del fatto che la persona può presentare delle osservazioni in relazione alla proposta entro e non oltre 14 giorni dalla data della notifica scritta,

b) esamina le eventuali osservazioni debitamente presentate, e

c) prende una decisione e informa per iscritto la persona interessata indicando la decisione e i motivi della decisione.

(7) Una persona che, immediatamente prima dell'entrata in vigore della presente normativa, sia in possesso di un certificato di cui al regolamento n. 11 della normativa revocata dal regolamento n. 18 è considerata formata conformemente alla presente normativa.

Certificato d'identità

13.

(1) Una banca dati per l'identificazione dei cani deve essere in grado di produrre un certificato contenente le informazioni di cui al regolamento n. 6 (2) per quanto riguarda un cane in relazione al quale le informazioni sono conservate nella banca dati ("certificato d'identità").

(2) Il gestore di una banca dati per l'identificazione dei cani mette a disposizione una copia di un certificato d'identità per:

- a) un funzionario autorizzato su richiesta presentata a tale nome, e
- b) la persona identificata nella banca dati come proprietario del cane.

(3) Un certificato d'identità deve essere sotto forma di un modulo e contenere le informazioni determinate dal ministro.

(4) Una persona il cui nome è iscritto in una banca dati per l'identificazione dei cani adotta, nei confronti di un cane in suo possesso o sotto il suo controllo, tutte le misure necessarie per garantire l'esattezza delle informazioni di cui al regolamento n. 5 (2).

(5) Una persona non ha in suo possesso o sotto il suo controllo un cane al quale si applica la presente normativa a meno che non disponga di un certificato d'identità attuale relativo al cane e deve presentare il certificato d'identità per l'ispezione da parte di un funzionario autorizzato:

- a) su richiesta presentata a tale nome e
- b) in un luogo e in un momento precisati dal funzionario autorizzato.

(6) Un certificato d'identità può essere conservato in forma illeggibile se è possibile riprodurlo in forma leggibile.

Fornitura di informazioni

14.

(1) Il gestore di una banca dati per l'identificazione dei cani fornisce tali informazioni ed effettua tali dichiarazioni al ministro o a un funzionario autorizzato in un modulo (se del caso) che il ministro determina su richiesta del ministro o del funzionario autorizzato.

(2) Il gestore di una banca dati per l'identificazione dei cani fornisce, su richiesta di un funzionario autorizzato, le informazioni relative al numero di un microchip, comprese le informazioni registrate ai sensi del regolamento n. 6 (2).

Funzioni dell'autorità locale

15.

(1) Un'autorità locale applica la presente normativa:

- a) nell'area di competenza di tale autorità locale, oppure
- b) nell'area di competenza di un'altra autorità locale con cui esiste un accordo per l'esercizio, da parte dei funzionari della prima autorità locale, delle funzioni di un funzionario autorizzato o della seconda autorità locale menzionata.

(2) Un'autorità locale, agendo in conformità della legge del 1986 sul controllo dei cani, non commette un reato ai sensi della presente normativa prendendo in custodia o spostando un cane che non è identificato in conformità della presente normativa.

Disposizioni penali e questioni correlate

16.

(1) I regolamenti n. 5 (2), (3), (4), n. 8, (2), nn. 9, 10, 12, 13 e 11 (2), n. 11 (3), nn. 12, 13 e 14 sono disposizioni penali cui si applica la sezione 36, paragrafo 4, lettera a), della legge del 2013 sulla salute e sul benessere degli animali.

(2) I regolamenti n. 4 (1), n. 5 (1), n. 6 (1), n. 7 (1), n. 8 (1) e n. 11 sono disposizioni penali cui si applica l'articolo 36, paragrafo 4, lettera b), della legge del 2013 sulla salute e sul benessere degli animali.

Limitazione alla legge del 2011 sul benessere dei levrieri

17.

La normativa di cui alla sezione 9, paragrafo 2, della legge del 2011 sul benessere dei levrieri non si applica a un cane identificato in conformità della presente normativa.

Abrogazione

18. La normativa del 2015 sull'impianto di microchip nei cani è abrogata.

Allegato del regolamento n. 7 (5)

Condizioni di utilizzo di una banca dati per l'identificazione dei cani

1. Generale

1.1. Il gestore di una banca dati deve sempre fornire un servizio di ricongiungimento per il recupero immediato delle informazioni da parte di persone idonee (funzionari autorizzati o autorità locali). L'uso di dispositivi telefonici di risposta non è accettabile se non in caso di emergenza. Se un cane randagio è in possesso di un'altra classe di persone, il gestore della banca dati contatta immediatamente il proprietario, informandolo dell'ubicazione del cane.

1.2. Il gestore di una banca dati per l'identificazione dei cani deve informare i terzi idonei (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i funzionari autorizzati e le autorità locali) di un cane i cui dati sono conservati per iscritto nella banca dati.

1.3. Il gestore di una banca dati per l'identificazione dei cani deve disporre di procedure scritte relative alla fornitura di informazioni.

1.4. Il gestore di una banca dati per l'identificazione dei cani può, ai fini del ricongiungimento, fornire le informazioni in suo possesso a terzi idonei.

1.5. Il gestore di una banca dati per l'identificazione dei cani deve garantire la rettitudine degli agenti o degli addetti all'impianto di microchip che hanno accesso alla banca dati. Tutte le immissioni del database devono essere effettuate tramite un codice di accesso univoco.

1.6. Tutti i documenti devono riportare la data e l'ora di creazione o modifica.

2. Conservazione delle informazioni

2.1. Il gestore di una banca dati per l'identificazione dei cani deve disporre di una procedura da utilizzare quando i dettagli di un cane sono inviati da una persona che sembra non essere il proprietario o la persona che ha il cane in suo possesso o sotto il suo controllo. Se non viene prodotta alcuna prova, un modulo di rinuncia deve essere inviato al proprietario prima di apportare eventuali modifiche. Se l'aggiornamento coinvolge un nuovo proprietario, devono essere verificati i relativi dati.

2.2. Il gestore di una banca dati per l'identificazione dei cani deve disporre di procedure quali il controllo della convalida dettagliata per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute nella banca dati.

2.3. Il gestore di una banca dati per l'identificazione dei cani deve disporre di procedure documentate per la formazione del personale sia per il personale che per le altre persone che possono accedere alle informazioni contenute nella banca dati.

3. Informazioni da fornire ai proprietari di cani

Le seguenti informazioni devono essere fornite entro dieci giorni lavorativi al proprietario o alla persona che ha un cane in suo possesso o sotto il suo controllo:

- a) la conferma della registrazione nella banca dati dei dati relativi al cane,
- b) la comunicazione a tutti gli utenti della banca dati dei dati di contatto completi per il gestore della banca dati ed eventuali modifiche sostanziali a tali dati o le misure adottate per reindirizzare automaticamente tutte le richieste,
- c) informazioni chiare sui dati di contatto per le interrogazioni o la modifica dei dettagli,
- d) informazioni su come aggiornare i dati ed eventuali costi, e
- e) la procedura di reclamo.

4. Procedura di reclamo

Il gestore di una banca dati per l'identificazione dei cani deve disporre di un sistema per la registrazione e la gestione dei reclami in relazione alle attività della banca dati.

5. Trasferimento di dati tra banche dati

Qualora una persona richieda il trasferimento di informazioni relative al proprio cane a un'altra banca dati per l'identificazione dei cani, il gestore deve solo trasferire i dati attuali. Tutta la cronologia precedente deve essere conservata e la registrazione deve essere chiaramente contrassegnata per dimostrare che i dati correnti sono stati trasferiti a una banca dati per l'identificazione dei cani che sono identificati.

6. Piani di emergenza

6.1. Il gestore di una banca dati per l'identificazione dei cani deve conservare in una posizione sicura i backup elettronici del proprio sistema per consentire il recupero di tutte le informazioni inserite nel database.

6.2. Il gestore di un database per l'identificazione dei cani deve utilizzare hardware e software, nonché procedure adeguate al compito. Per garantire una sicurezza adeguata delle informazioni, deve essere sempre usato un sistema di sicurezza efficace e multilivello.

7. Sicurezza

7.1. Una banca dati per l'identificazione dei cani deve superare i controlli di sicurezza e deve funzionare in un ambiente che è stato reso sicuro secondo le norme riconosciute dal settore per il sistema operativo e l'hardware.

7.2. Le password o altre forme di credenziali di accesso relative agli utenti finali non devono essere memorizzate in testo semplice.

7.3. Deve essere possibile solo convalidare o modificare le credenziali di accesso degli utenti finali tramite l'amministrazione della banca dati, ma non deve mai essere possibile divulgare le password reali. Le credenziali di accesso devono assicurare che sia concesso l'accesso esclusivamente alle persone debitamente autorizzate (compresi i contributori delle informazioni originali).

7.4. Le persone con accesso generale alle informazioni memorizzate devono essere limitate da eventuali vincoli di privacy e riservatezza che si applicano legalmente alle informazioni. In particolare l'interfaccia utente chiarisce ai contributori le modalità di utilizzo delle informazioni e adotta le misure necessarie per garantirne la conferma.

7.5. La banca dati e il relativo ambiente operativo devono includere disposizioni per la continuità del servizio, con una strategia di recupero che può essere attuata entro 24 ore dalla segnalazione di un incidente. Qualsiasi backup fuori sede istituito ai fini della continuità del servizio deve avere lo stesso livello di protezione del servizio attivo.

7.6. Ogni istruzione per la modifica dei dati deve essere in grado di effettuare controlli. I controlli devono avere lo stesso livello di protezione della banca dati principale. I registri automatici delle transazioni, se completi, possono fungere da controllo. I controlli possono essere utilizzati in caso di controversia concernente l'origine o l'accuratezza dei dati memorizzati.

7.7. Se il gestore di una banca dati per l'identificazione dei cani viene a conoscenza del fatto che le informazioni contenute sono inesatte, adotta tutte le misure necessarie per correggere tali informazioni. Qualora le informazioni ricevute da una determinata fonte siano inesatte, il gestore può rifiutare di accettare le informazioni di tale fonte.